

## Gli arbitrati delineati dal « collegato lavoro » e prime attuazioni

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Natura dell'arbitrato di lavoro come ridisegnato. — 3. Accordo compromissorio. — 4. Gli arbitri. — 5. Il procedimento arbitrale. — 6. Il lodo. — 7. Primo banco di prova. — 8. Conclusioni.

1. — La legge 4 novembre 2010, n. 183, agli artt. 31 e 32, ha ridisegnato il panorama arbitrale in materia di diritto del lavoro <sup>(1)</sup>. L'arbitrato di lavoro, precedentemente disciplinato dagli artt. 412-*ter* e *quater* c.p.c. <sup>(2)</sup>, è stato modificato e scorporato in quattro diverse figure.

Il nuovo art. 412 prevede un primo procedimento affidato alla com-

<sup>(1)</sup> Sull'argomento cfr. i primi commenti, AULETTA, *Le impugnazioni del lodo nel « Collegato lavoro »* (L. 4 novembre 2010, n. 183), in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); BORGHESI, *L'arbitrato ai tempi del "collegato lavoro"*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); ID., *Le nuove frontiere dell'arbitrato del lavoro secondo il disegno di legge n. 1441 quater*, in *Lav. e dir.*, 2009, p. 13 ss.; BOVE, *ADR nel c.d. collegato lavoro (Prime riflessioni sull'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)*, [www.judicium.it](http://www.judicium.it); DELLA PIETRA, *Un primo sguardo all'arbitrato nel collegato lavoro*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); CANALE, *Arbitrato e "collegato lavoro"*, *ivi*; DE CRISTOFARO, *Il nuovo regime delle alternative alla giurisdizione statale (ADR) nel contenzioso del lavoro: conciliazione facoltativa ed arbitrato liberalizzato*, in *Lav. giur.*, 2011, p. 57 ss.

<sup>(2)</sup> In seguito alla riforma dell'arbitrato del 2006, ma prima del « collegato lavoro », il panorama normativo offriva la possibilità di ricorrere all'arbitrato irrituale codicistico delineato dagli artt. 412-*ter* e *quater*, ora abrogati, come anche ad un arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 c.p.c., o ad un arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c. Elementi imprescindibili per il ricorso alla soluzione alternativa alla giurisdizione statale erano, poi, la previa autorizzazione superindividuale, espressa a livello normativo o in contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, seguita da una opzione a livello individuale attraverso la sottoscrizione di una clausola compromissoria o di un compromesso da parte del singolo lavoratore.

Sull'arbitrato di lavoro prima della riforma cfr. *ex multis*, BORGHESI, *Arbitrato per le controversie di lavoro*, in *Arbitrati speciali*, a cura di Carpi, Bologna, 2008, p. 3 ss.; ID., *L'arbitrato del lavoro dopo la riforma*, in questa rivista, 2006, p. 821 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro: bilancio e prospettive di riforma*, in *Riv. arb.*, 2008, p. 459 ss.; MURONI, *Arbitrato in materia di lavoro*, in *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale*, a cura di Benedettelli, Consolo, Radicati, Di Bronzolo, Padova, 2010, p. 381 ss.; CORSINI, *L'arbitrato nelle contro-*

missione di conciliazione, che potrà avere vita in qualunque fase del tentativo, peraltro non più obbligatorio, od anche al suo termine in caso di esito negativo. Il nuovo art. 412-*ter* prevede un arbitrato che si svolgerà con le « modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative »; ma la disciplina più articolata è quella di cui all'art. 412-*quater*, rubricato « altre modalità di conciliazione e arbitrato ». Alle ipotesi codicisticamente previste va aggiunto, poi, il modello disciplinato dal comma 12° dell'art. 31 del « collegato lavoro », secondo cui gli organi di certificazione possono istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c., con l'applicabilità, ove possibile, della disciplina dell'efficacia e dell'impugnazione del lodo di cui all'art. 412 c.p.c.

L'arbitrato di lavoro, da sempre in bilico tra libero e rituale, è oggi più che mai un ibrido, sempre più ritualizzato dalle nuove norme, in particolare dall'art. 412-*quater*, ma ancorato, sotto certi aspetti, dal legislatore all'ambito contrattuale.

È scomparso il *nomen* “irrituale” nella rubrica delle norme, ma nel contesto degli art. 412 e 412-*quater* si parla espressamente di arbitrato o lodo libero, e numerosi sono i richiami all'art. 808-*ter* c.p.c. Il legislatore non ha preso espressa posizione circa la natura dell'istituto in materia laburistica, ma ponendosi sulla stessa scia delle precedenti leggi, ha tratteggiato modelli di soluzione alternativa delle liti che si pongono a metà tra ritualità e contrattualità.

2. — Se di arbitrati e non di arbitrato è corretto parlare, in ragione della moltiplicazione dei modelli, difficile è anche dare una definizione unitaria del fenomeno come ridisegnato dal « collegato lavoro », in ragione delle differenze tra le varie figure.

In ogni caso, abbiamo già anticipato come l'art. 412-*ter* pre-riforma parlasse espressamente di arbitrato irrituale, seppure l'istituto come concretamente disciplinato mostrasse notevoli similitudini con l'arbitrato codicistico — prima tra tutte la disciplina dell'esecutorietà del lodo — mentre l'art. 412 è rubricato « risoluzione arbitrale della controversia », senza un esplicito riferimento alla natura.

Il *nomen* irrituale è, però, rinvenibile nel contesto delle nuove norme, in particolare al comma 4° dell'art. 412, ove si parla di « lodo arbitrale irrituale » ed al comma 1° dell'art. 412-*quater* che definisce l'organo giudicante « collegio di conciliazione e arbitrato irrituale ». Chiari riferimenti alla natura libera sono, poi, contenuti in entrambe le citate norme nella disciplina dell'impugnazione, che richiama l'art. 808-*ter*, ma si sviluppa con modalità simili all'art. 828 c.p.c.; ancora il comma 12° dell'art.

*versie di lavoro: note sull'impugnazione del lodo ex art. 412 quater c.p.c., in Lav. giur., 2000, p. 5 ss.*

31 della l. n. 183 del 2010 prevede una soluzione della controversia ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.

A fronte di tali legami con la negozialità, tra cui rientra anche l'applicazione del comma 4° dell'art. 2113 c.c. <sup>(3)</sup>, vi sono, però, la previsione dell'esecutorietà del lodo ed una disciplina talmente specifica da rendere l'istituto in questione addirittura più « processualizzato » di quello rituale, con l'utilizzo di termini — lo vedremo — tipici del giudizio ordinario e non di una giustizia privata. Contraddizioni che impediscono di ricomprendere l'arbitrato di lavoro interamente all'interno di una delle due categorie classiche.

Sembra, quindi, evidente che il legislatore, si sia adagiato sulla via tracciata dalle leggi degli ultimi cinquant'anni in materia. Di fronte alla possibilità di scegliere tra due modelli ben definiti <sup>(4)</sup>, ha preferito non prendere posizione e mantenere quell'ibrido che lascia l'arbitrato di lavoro a metà tra le due figure: denominato irrituale e capace di terminare con un lodo sì contrattuale, ma suscettibile di definire esecutivo <sup>(5)</sup>.

Dobbiamo, pertanto, prendere atto della realtà e, indipendentemente da valutazioni di opportunità, riconoscere la persistenza di questo *tertium genus* <sup>(6)</sup>.

Un oscillare continuo tra ritualità e irritualità che riaccende la diatriba sulla natura e, di conseguenza, sulla possibilità di integrare la disciplina esplicita con l'applicazione di norme codicistiche, ove compatibili <sup>(7)</sup>.

<sup>(3)</sup> BORGHESI, *L'arbitrato ai tempi del "collegato lavoro"*, cit., n. 7, ritiene che il lodo non sia impugnabile per violazione di diritto, a meno che questa incida non su diritti ma sull'assetto futuro del rapporto di lavoro. L'a. sottolinea, poi, come la giurisprudenza tenga inderogabile anche la contrattazione collettiva in materia di pubblico impiego.

<sup>(4)</sup> E ormai cristallizzati dall'introduzione nell'impianto codicistico dell'art. 808-ter, a detrimento di chi propendeva per la *reductio ad unum* del fenomeno arbitrale nel suo complesso. Sulla persistenza della teoria unitaria nonostante il riconoscimento legislativo dell'arbitrato irrituale, si v. PUNZI, *Luci ed ombre nella riforma dell'arbitrato*, in questa rivista, 2007, p. 404 ss.; ID., *I procedimenti speciali e l'arbitrato*, in *Il processo civile, sistema e problematiche*, vol. III, Torino, 2008, p. 267; VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2010, p. 39, che parla di un arbitrato giurisdizionalizzato ed uno procedimentalizzato; CANALE, *Arbitrato e "collegato lavoro"*, in *www.judicium.it*, p. 6; SASSANI, *L'arbitrato a modalità irrituale*, in *Riv. arb.*, 2007, p. 25 ss.

<sup>(5)</sup> DE CRISTOFARO, *Il nuovo regime*, cit., p. 70, ritiene che all'arbitrato di cui all'art. 412 c.p.c. potrebbe non applicarsi la possibilità di *exequatur*.

<sup>(6)</sup> Sul punto si v. CAPPONI, *Le fonti degli arbitrati in materia di lavoro*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 364; BORGHESI, *L'arbitrato del lavoro dopo la riforma*, in questa rivista, 2006, p. 825; ID., *Arbitrato per le controversie di lavoro*, cit., p.; ID., *Un nuovo statuto per l'arbitrato irrituale*, in *Lav. pubbl. amm.*, 1998, p. 807.

<sup>(7)</sup> BOVE, *ADR nel c.d. collegato lavoro*, cit., n. 6, ad esempio, si pone il problema dell'applicabilità della norma sulla sospensione o dell'assistenza giudiziaria di cui all'art. 816-ter, risolvendolo in senso negativo, in ragione della natura negoziale dell'arbitrato di lavoro. Precisazione che ricava non tanto per il riferimento all'art. 808-ter, che riguarda,

Disposizioni codicistiche la cui applicabilità, indiscutibile ove vi sia una opzione espressa delle parti in tal senso <sup>(8)</sup>, non ci sentiamo in astratto di escludere, nonostante i ben noti orientamenti giurisprudenziali restrittivi in tema di arbitrato irrituale. In un processo in cui il giudice privato ha la bilancia, ma non la spada <sup>(9)</sup>, queste potrebbero fungere da valido ausilio per garantire l'effettività di un arbitrato che, comunque, è estremamente processualizzato e regolamentato, come quello disegnato dal « collegato lavoro », a metà tra ritualità ed irritualità <sup>(10)</sup>.

3. — Per quanto concerne la formazione dell'accordo compromissorio, le norme codicistiche riformate si occupano esclusivamente dell'ipotesi di scelta della via arbitrale a lite insorta, mentre la possibilità di pattuire una clausola compromissoria è prevista dall'art. 31, comma 10°, del « collegato lavoro ».

Posto che l'art. 412-ter è sostanzialmente norma in bianco, rinviando *de plano* alla contrattazione collettiva, e che il comma 12° dell'art. 31 della l. n. 183 del 2010 non detta disposizioni specifiche sulla disciplina, ma si limita a richiamare l'art. 808-ter c.p.c. <sup>(11)</sup>, ci occuperemo qui nel dettaglio delle due disposizioni che innovano maggiormente sul punto.

Sicuramente arbitrato *post litem* è quello disciplinato dall'art. 412 c.p.c., anche se non di vero e proprio arbitrato da compromesso si può parlare, mancando una espressa previsione in tal senso <sup>(12)</sup>.

in realtà, solo l'impugnazione del lodo; il vero sintomo di irritualità starebbe nel richiamo compiuto dall'art. 412, comma 3°, all'art. 1372 c.c., da cui si trarrebbe senza dubbio la negozialità dell'arbitrato.

<sup>(8)</sup> Si pensi a come l'art. 832, in tema di arbitrato amministrato, ponga l'autonomia privata al primo posto, anche *contra* le disposizioni dei regolamenti delle istituzioni che lo amministrano.

<sup>(9)</sup> Secondo la efficace definizione di BONFANTE, *Dei compromessi e dei lodi stabiliti fra industriali come vincolativi dei loro rapporti ma non esecutivi nel senso e nelle forme dei giudizi*, in *Riv. dir. comm.*, 1905, II, p. 45 ss.

<sup>(10)</sup> Per la riconduzione dell'arbitrato *de quo* nell'ambito dell'irritualità si v. oltre a BOVE, *op. cit.*, nota 8, anche BORGHESI, *L'arbitrato ai tempi del "collegato lavoro"*, cit., n. 3. L'a. ritiene che l'art. 412, comma 3°, l'art. 412-*quater* e l'art. 31, comma 12°, siano espliciti nel definire l'arbitrato come irrituale; meno palese è l'art. 412-ter ma il richiamo contenuto nell'art. 2113, comma 4, farebbe propendere per la determinazione contrattuale. Riporta, poi, efficacemente il testo antecedente all'intervento del Presidente della Repubblica, che prevedeva l'esecutorietà del lodo ai sensi dell'art. 825, cosa che sarebbe stata una insanabile contraddizione, essendo tale norma esplicitamente esclusa dall'art. 808-ter. Affermazione in cui rinveniamo un ulteriore argomento a favore della natura ibrida piuttosto che prettamente irrituale del nuovo arbitrato di lavoro.

<sup>(11)</sup> E per quanto concerne l'efficacia e l'impugnazione del lodo il nuovo art. 412 c.p.c.

<sup>(12)</sup> BORGHESI, *L'arbitrato*, ult. cit., n. 2, ritiene che le parti prima dell'instaurazione della controversia possano stipulare un compromesso vero e proprio « con l'effetto

La norma dispone che in qualunque fase del tentativo di conciliazione — o al suo termine nel caso di esito negativo — le parti possano conferire mandato congiunto <sup>(13)</sup> alla commissione di conciliazione di risolvere in via arbitrale la controversia.

L'art. 412 non detta alcuna regola riguardo alla forma del patto compromissorio <sup>(14)</sup>, ma la necessità della forma scritta <sup>(15)</sup> dell'accordo ai sensi dell'art. 807 c.p.c. sembra, comunque, ricavabile dalla prescrizione secondo cui il mandato deve contenere un serie di elementi: il termine per l'emanazione del lodo <sup>(16)</sup>, le norme invocate dalle parti a sostegno delle proprie pretese e l'eventuale opzione in favore della decisione equitativa. Ci sembra, infatti, che tali determinazioni non possano essere date che per iscritto, e trattandosi di mandato congiunto e contestuale non sarebbe, comunque, sufficiente l'indicazione contenuta nei primi atti difensivi.

Quale sia la sanzione in caso di omissione di tali requisiti di forma-contenuto non è dato sapere. È, però, verosimile ritenere che ove a difettare sia la previsione del termine per l'emanazione del lodo, l'accordo compromissorio venga integrato dalla previsione legislativa <sup>(17)</sup>; non crediamo, invece, che le norme invocate dalle parti a sostegno delle proprie pretese — che sembrano attenere, comunque, più alla domanda arbitrale che non all'accordo compromissorio <sup>(18)</sup> — siano previste a pena di nullità, applicandosi anche all'arbitrato il principio dello *iura novit curia* <sup>(19)</sup>.

di vincolarsi in modo irreversibile all'arbitrato ». L'a. pone, poi, la problematica se a tale compromesso si applichi la disciplina per *facta concludentia* di cui all'art. 412-*quater* o piuttosto quella della clausola compromissoria (con i relativi requisiti della forma scritta, della certificazione e della volontà superindividuale), finendo per propendere per la prima soluzione, con l'aggiunta della forma scritta di cui all'art. 808-*ter* c.p.c. DELLA PIETRA, *Un primo sguardo all'arbitrato nel collegato lavoro*, n. 3, nota 12, ritiene, invece, l'ipotesi del compromesso "superflua" vista la analiticità della disciplina dell'art. 412-*quater* che non richiede preventive pattuizioni.

<sup>(13)</sup> Cfr. anche DELLA PIETRA, *op. ult. cit.*, n. 2, il quale sottolinea come il mandato non possa mai essere conferito dai litiganti disgiuntamente, non trattandosi di mero conferimento di potere, ma di un articolato negozio a contenuto disciplinare.

<sup>(14)</sup> BORGHESI, *op. loc. ultt. citt.*, ritiene che non essendo specificate le modalità tramite le quali le parti possono accordarsi per trasformare la conciliazione in arbitrato, la formazione dell'accordo si abbia tramite lo scambio degli atti introduttivi.

<sup>(15)</sup> Anche CANALE, *op. cit.*, n. 5, afferma che il mandato arbitrale di cui all'art. 412 debba avere forma scritta; AULETTA, *Le impugnazioni*, cit., p. 2, lo considera un vero e proprio compromesso ai sensi dell'art. 807 c.p.c.

<sup>(16)</sup> Analizzeremo *funditus* in seguito (v. n. 4 e n. 6) la disciplina per l'emanazione del lodo ed i suoi legami con il mandato conferito.

<sup>(17)</sup> Che predetermina il limite massimo di giorni sessanta.

<sup>(18)</sup> In tal senso anche BORGHESI, *L'arbitrato ai tempi del "collegato lavoro"*, cit., n. 2.

<sup>(19)</sup> Per lo stesso motivo gli arbitri, proprio come qualunque giudice, saranno liberi di applicare le norme giuridiche che ritengono più opportune, discostandosi anche dalle indicazioni delle parti.

Riguardo all'ulteriore requisito di validità del compromesso previsto dall'art. 807 c.p.c., la determinazione dell'oggetto della controversia, di cui l'art. 412 non fa alcuna menzione, la sanzione della nullità non potrà certo intendersi richiamata; ciò anche in ragione del fatto che un contenuto minimo del *petitum* si ricava per implicito dall'affidamento dell'incarico decisionale allo stesso organo preposto alla gestione del tentativo di conciliazione <sup>(20)</sup>.

Nel silenzio della legge bisogna, a questo punto, chiedersi se le parti restino vincolate dalle richieste avanzate nella domanda di conciliazione, o se, come appare più ragionevole, possano ampliare l'oggetto della controversia. Non essendo espressamente prevista una preclusione in tal senso, esse potranno verosimilmente "aggiustare il tiro" anche in ragione di quanto emerso in sede di conciliazione: saranno ammesse a modificare ed integrare le richieste già avanzate, mentre la possibilità di proporre domande nuove <sup>(21)</sup> è quantomeno incerta, stante il legame creato dalla norma tra la fase precedente e l'arbitrato.

In relazione al contenuto del mandato di cui all'art. 412, ulteriore elemento si ricava, poi, dall'impugnabilità del lodo ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., che induce a ritenere che le parti possano inserire nel mandato regole che gli arbitri dovranno osservare, pena l'invalidità del lodo.

L'art. 412-*quater*, invece, nel prevedere un arbitrato *ad hoc* indipendente dalla contrattazione collettiva — fatte salve la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di ricorrere alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dalla legge — delinea una modalità di formazione dell'accordo non contestuale, *ex art.* 412 c.p.c., ma in divenire e, comunque, per *facta concludentia*. Anche in questo caso non di vero e proprio compromesso può, pertanto, parlarsi.

La parte che intende dare corso all'arbitrato, al di fuori del tentativo di conciliazione ormai non più obbligatorio, ed indipendentemente dalle previsioni della contrattazione collettiva, notifica alla controparte un ricorso <sup>(22)</sup>, contenente la nomina dell'arbitro e la delimitazione dell'oggetto del contendere; il patto compromissorio potrà dirsi perfezionato solo se, e

<sup>(20)</sup> L'« esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa » è, infatti, uno dei requisiti della richiesta di cui all'art. 410, comma 6°, n. 4 c.p.c.

<sup>(21)</sup> DELLA PIETRA, *op. loc. ult. citt.*, giustifica l'ammissibilità dello *ius novorum* sulla base della eliminazione della conciliazione quale condizione di procedibilità del successivo giudizio (sia esso giudiziale che arbitrale).

In ogni caso, il *thema decidendum*, sarà per la maggior parte quello già delineato nel corso della fase di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., cosa che potrà avere effetti negativi sull'intento delle parti di deferire la soluzione della controversia al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 412, rimanendo invariato anche l'organo giudicante (v. *infra* n. 4).

<sup>(22)</sup> Affronteremo in seguito (n. 5) le implicazioni dell'utilizzo di tali termini di derivazione prettamente giurisdizionale da parte della legge.

solo quando, il convenuto accetterà l'opzione arbitrale mediante la nomina del proprio arbitro <sup>(25)</sup>.

Modalità di scelta della via arbitrale quelle di cui alle norme in commento che esulano entrambe da un accordo superindividuale <sup>(24)</sup> e traggono la legittimazione alla deroga alla giurisdizione statale direttamente dalla legge, che si fa carico di predisporre una disciplina in grado di tutelare la parte debole del rapporto nel rispetto del disposto dell'art. 806, comma 2°, c.p.c.

Non solo, ma il patto compromissorio, comunque raggiunto, in entrambi i casi ha una validità limitata alla controversia in atto e non è idoneo a vincolare le parti per future liti.

Se l'arbitrato *post litem* è ammesso indipendentemente da una volontà superindividuale, la clausola compromissoria è, invece, vista con sospetto dal legislatore del « collegato lavoro » che, a tutela del lavoratore, prevede particolari cautele, quali la previa disciplina ad opera della contrattazione collettiva e la certificazione ai sensi dell'art. 31, comma 10° <sup>(25)</sup>, della l. n. 183 del 2010.

Le parti contrattuali possono, infatti, pattuire clausole *ex art.* 808 c.p.c. per prevedere arbitrati di cui agli artt. 412 e 412-*quater* <sup>(26)</sup> c.p.c., solo ove previsto da accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non solo, ma a pena di nullità gli organi di certificazione di cui all'art. 76 del d. lgs. n. 276 del 2003 devono garantire, al momento della sottoscrizione del patto, la reale volontà delle parti di deferire ad arbitri le eventuali controversie insorgende.

Sull'effettiva possibilità di assicurare la genuinità della scelta del

<sup>(25)</sup> V. *infra* n. 4 per le modalità di formazione del collegio arbitrale. CANALE, *Arbitrato*, cit., n. 5, afferma efficacemente che « la nomina degli arbitri sostituisce la convenzione di arbitrato ».

<sup>(24)</sup> Mediante la contrattazione collettiva, come stabilito, invece, dall'art. 412-*ter* c.p.c.

<sup>(25)</sup> Sull'*iter* di formazione della norma e sulle modifiche apportate fino alla definitiva formulazione si v. BORGHESI, *L'arbitrato*, ult. cit., n. 2. BOVE, *ADR*, cit., n. 4, ritiene la norma non applicabile al lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

<sup>(26)</sup> BORGHESI, *L'arbitrato*, ult. cit., n. 2, sottolinea come l'art. 31, comma 10°, non richiami l'art. 412-*ter*, cosa che potrebbe portare ad escludere l'impiego della clausola compromissoria nell'arbitrato previsto dalla contrattazione collettiva, ma l'a. lo ritiene un « *lapsus* del legislatore ». DELLA PIETRA, *op. cit.*, n. 5, invece, sottolinea come il rinvio operato dalla norma non sia chiaro, rendendo possibile sia una lettura "in forma disgiunta" che "simultanea", considerando la prima opzione più razionale, mentre la seconda più conforme al dettato normativo, stante l'impiego della "e". Nell'ipotesi di una lettura congiunta l'a. sottolinea, però, come alla procedura di cui all'art. 412-*quater* vada aggiunto il termine di giorni sessanta per l'emanazione del lodo, che decorrerebbe non dal conferimento del mandato, ma dall'accettazione dello stesso, trattandosi di clausola compromissoria. Ritengo, in realtà, che la lettura più ragionevole della norma sia quella che prevede la possibilità di dare corso all'arbitrato sia secondo le modalità di cui all'art. 412 che a quelle di cui all'art. 412-*quater*.

lavoratore a favore della clausola compromissoria si è, però, sin dall'inizio dubitato <sup>(27)</sup>, cosa che ha portato ad inserire nel testo normativo una serie di limitazioni, che riteniamo a contenuto minimo. A tal fine la clausola non può, comunque, essere stipulata prima della fine del periodo di prova o prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro e, in ogni caso, non può essere prevista in ipotesi di liti che abbiano ad oggetto la risoluzione del contratto di lavoro <sup>(28)</sup>.

Prescrizioni che, anche se non espressamente stabilito, sono poste quali condizione di validità della clausola, e di conseguenza del lodo. Quale sia, poi, il regime per far valere la nullità del patto compromissorio, si ricava dal richiamo esplicito contenuto nella norma agli artt. 412 e 412-*quater* che dichiarano il lodo impugnabile ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c.

Vero è che tale norma sul punto, al comma 2° n. 1 è assimilabile a quanto previsto per il lodo rituale circa l'impugnabilità solo ove l'eccezione sia stata sollevata nel corso del procedimento; ma, in realtà, l'art. 808-*ter* si occupa esclusivamente delle cause di annullabilità della decisione contrattuale, omettendo del tutto di affrontare le ipotesi di nullità. La violazione di norme inderogabili di legge, quali quelle di cui all'art. 31, comma 10° del « collegato lavoro » per cui che potrebbero, pertanto, essere fatte valere indipendentemente dalla preventiva denuncia davanti agli arbitri <sup>(29)</sup>.

Tra le garanzie a favore del lavoratore non va, inoltre, sottovalutata la disposizione che prevede la facoltà di assistenza da parte di un legale o di un rappresentante sindacale di fronte alle commissioni di certificazione, cosa che certamente servirà a rendere più effettivo il controllo e ad assicurare una reale volontà compromissoria delle parti.

La norma tace sulla possibilità di prevedere, mediante la sottoscrizione di una clausola compromissoria, un arbitrato rituale ai sensi degli artt. 808 ss. c.p.c. <sup>(30)</sup>, ma riteniamo tale opzione senza dubbio in astratto prevedibile <sup>(31)</sup>.

Ai fini di favorire l'applicazione dell'art. 31, comma 10°, la stessa

<sup>(27)</sup> Cfr. sul punto BORGHESI, *op. ult. cit.*, n. 2, il quale evidenzia come la commissione, anche ove verificasse la preferenza del lavoratore per la giurisdizione statutale, comunque, non avrebbe i poteri di costringere il datore di lavoro ad espungere la clausola dal contratto. In ogni caso, poi, le limitazioni poste a favore del lavoratore non riuscirebbero a tutelare il soggetto debole nel caso di lavori atipici, a termine o caratterizzati da stabilità ridotta. L'a. auspica, quindi, un intervento della contrattazione collettiva volto ad individuare i rapporti di lavoro nei quali è ammissibile stipulare la clausola compromissoria.

<sup>(28)</sup> Materia che, pur esclusa riguardo alla possibilità di siglare una clausola compromissoria, non è esclusa a lite insorta.

<sup>(29)</sup> Sul punto nello stesso senso si esprime BOVE, *op. cit.*, n. 4.

<sup>(30)</sup> BOVE, *op. loc. ult. cit.*, lo ritiene in astratto possibile sulla base del rilievo che le disposizioni di cui all'art. 31, comma 10°, del « collegato lavoro » non possono escludere l'operatività dell'art. 808 c.p.c.

<sup>(31)</sup> Sembra lasciata una possibilità dal dettato dell'art. 412-*ter* c.p.c. che nulla



disposizione prevede, poi, che, in assenza di accordi interconfederali o di contratti collettivi che contengano previsioni in tal senso, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del « collegato », il ministro del lavoro convochi le parti sociali al fine di promuovere l'accordo, che dovrà pervenire nei successivi sei mesi. Ove questo non si raggiunga sarà lo stesso ministro, sulla base delle risultanze del confronto tra le parti sociali, a prevedere le modalità di attuazione del comma 10° in via sperimentale <sup>(32)</sup>, fatte salve, quindi, integrazioni e deroghe derivanti da successivi accordi interconfederali o contratti collettivi.

Tirando, quindi, le somme dell'analisi della nuova disciplina del patto compromissorio, si evince che alla via arbitrale si può arrivare in diversi modi, sia o meno presente una scelta superindividuale a monte.

La contrattazione collettiva può, infatti, prevedere l'inserimento nel contratto nazionale di una clausola compromissoria che porterà alla soluzione arbitrale seguendo le modalità stabilite dall'art. 412 piuttosto che quelle dell'art. 412-*quater*. Il confronto tra le parti sociali può, però, anche dare vita ad un arbitrato, rituale o irrituale secondo le norme codicistiche, come anche, ai sensi dell'art. 412-*ter*, all'arbitrato irrituale ibrido che esce dal « collegato lavoro »; ancora le camere arbitrali istituite dalle commissioni di certificazione possono dare corso ad un arbitrato irrituale secondo quanto previsto dall'art. 808-*ter* <sup>(33)</sup>.

Per quanto concerne la scelta alternativa alla giurisdizione compiuta *post litem*, le nuove norme conferiscono, poi, la possibilità al singolo di decidere in autonomia, senza la necessità di una previa autorizzazione a livello di parti sociali, tra l'arbitrato di cui all'art. 412 e quello di cui all'art. 412-*quater*, essendo fatto salvo il dettato dell'art. 806, comma 2°, c.p.c. dalla previsione *ex lege*.

Un panorama normativo alquanto complesso, che fa trasparire l'intento, seppure poco ordinato, di favorire l'opzione arbitrale con un chiaro intento deflattivo per la giustizia statale.

4. — Riguardo alla nomina degli arbitri l'attenzione va posta principalmente, ancora una volta, sui modelli previsti dagli artt. 412 e 412-*quater* <sup>(34)</sup>, che disciplinano espressamente le modalità di costituzione del collegio.

dispone circa le modalità di formazione dell'accordo compromissorio, anche se il richiamo contenuto nell'art. 2113 c.c. riporta il lodo nel campo negoziale.

<sup>(32)</sup> DELLA PIETRA, *op. cit.*, n. 5, evidenzia come tale previsione metta al riparo dal pericolo che il decreto ministeriale introduca surrettiziamente forme di arbitrato obbligatorio.

<sup>(33)</sup> Ma con il richiamo, ove possibile, all'art. 412 c.p.c. per la disciplina di efficacia ed impugnazione del lodo.

<sup>(34)</sup> Gli altri modelli arbitrali non prevedono, infatti, una disciplina specifica della costituzione dell'organo giudicante, limitandosi a rinviare *in toto* alle modalità previste dalle citate norme.

Nella prima norma è previsto che le parti diano mandato di risolvere in via arbitrale la controversia direttamente alla commissione di conciliazione costituita presso la direzione provinciale del lavoro, la stessa istituzione che, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., ha tentato la conciliazione <sup>(35)</sup>. Mandato che è conferito per la sola controversia in corso e perde efficacia *ex lege* decorso inutilmente il termine di 60 giorni per l'emanazione del lodo <sup>(36)</sup>.

Aspetto singolare, criticato e criticabile, nell'impianto così delineato, è l'identità soggettiva tra l'organo deputato alla conciliazione e quello preposto a decidere la lite. Il legislatore sul punto si è posto in netta controtendenza rispetto a quanto previsto nel decreto sulla mediazione obbligatoria — con un'ingiustificata disparità di trattamento — ove indipendenza, riservatezza ed inutilizzabilità di quanto formatosi in sede stragiudiziale sono poste alla base del nuovo istituto.

La commistione tra i due ruoli che scaturisce dal « collegato lavoro » sembra violare il principio di terzietà ed imparzialità indispensabili non solo nell'arbitro, ma in qualunque soggetto giudicante <sup>(37)</sup>, ed è destinata a disincentivare il ricorso alla via arbitrale, quantomeno nei casi in cui le parti durante la conciliazione abbiano percepito l'orientamento dei membri del futuro collegio <sup>(38)</sup>.

Per ovviare, quindi, a profili di violazione di principi fondamentali dell'ordinamento <sup>(39)</sup> e per non porre nel nulla l'applicazione pratica della norma appena introdotta, si deve ipotizzare un'interpretazione secondo cui

<sup>(35)</sup> Conciliazione che alla luce delle nuove norme non è più obbligatoria, ma diviene una mera facoltà per le parti. La commissione è composta, in qualità di presidente, dal direttore della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo (novità, questa, prevista dal collegato lavoro), da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da altrettanti dei lavoratori, che sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative non più su base nazionale, bensì a livello territoriale.

Le commissioni — altra innovazione — in caso di necessità possono affidare la conciliazione a sottocommissioni di cui facciano parte il direttore dell'ufficio provinciale o un suo delegato ed almeno un rappresentate dei datori di lavoro e dei lavoratori. Sulla conciliazione come ridisegnata dal « collegato lavoro » cfr. BOVE, *ADR nel collegato lavoro*, cit., *passim*; NASCOSTI, *Un ritorno al passato: il collegato lavoro ripristina la facoltatività del tentativo di conciliazione per le controversie di lavoro*, in questa rivista, p.

<sup>(36)</sup> Salvo, poi, ipotizzare a livello interpretativo una possibilità di proroga pattizia, v. *infra*, n. 6.

<sup>(37)</sup> Si pensi, ad esempio, a tutti i casi di reclamo avverso un provvedimento del giudice, da proporsi avanti all'organo collegiale di cui non può far parte il soggetto che ha emanato lo stesso.

<sup>(38)</sup> L'identità di soggetti potrebbe, altrimenti, costituire un freno per le parti in sede conciliativa, per il timore di trarre svantaggi dal proprio operato nel futuro procedimento arbitrale di fronte allo stesso collegio.

<sup>(39)</sup> CANALE, *op. cit.*, n. 5, richiama il concetto di ordine pubblico processuale.

l'identità si limiti all'organismo istituzionale, ma non riguardi i soggetti in concreto deputati alla conciliazione ed al giudizio arbitrale <sup>(40)</sup>.

Riguardo alla formazione del collegio giudicante è, invece, più dettagliata la disciplina di cui all'art. 412-*quater*, ove non si ha un organo precostituito, ma la nomina degli arbitri ad opera delle parti, a lite insorta e con modalità che prevedono una formazione progressiva dell'accordo <sup>(41)</sup>.

L'organo giudicante è composto da due arbitri, nominati uno per parte dai compromittenti, e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli « arbitri di parte » <sup>(42)</sup>. Novità normativa è, poi, quella di predeterminare le categorie delle quali il presidente del collegio deve fare parte: questi potrà essere esclusivamente un professore universitario in materie giuridiche od un avvocato ammesso a patrocinio avanti alla Corte di cassazione. Elemento che fa emergere, ancora una volta, la pregnante regolamentazione del nuovo arbitrato di lavoro, in linea con le tendenze riformatrici degli ultimi anni, che qui si giustifica, probabilmente, nell'intento di fornire un'ulteriore garanzia al lavoratore, o comunque, in ragione della buona riuscita dell'arbitrato.

Il dettato normativo non prevede, però, alcuna conseguenza nel caso in cui il terzo arbitro nominato sia carente del requisito richiesto, tanto che, non essendo questo disposto a pena di nullità, né potendo rientrare tra i motivi di annullabilità del lodo ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c. <sup>(43)</sup>, si riapre il dubbio tra l'assenza di sanzione o la nullità del lodo pronunciato da un

<sup>(40)</sup> Ove ciò in concreto non accada, a salvaguardia di un principio fondamentale dell'ordinamento, si potrebbe ipotizzare la ricusazione del collegio che abbia preliminarmente tentato la conciliazione e sia, poi, stato investito del potere decisorio; anche se tale istituto sarebbe difficilmente applicato dalla giurisprudenza nel caso di specie. BORGHESI, *op. ult. cit.*, n. 5 ritiene, invece, che in concreto saranno nominati arbitri i membri della sottocommissione che effettivamente hanno esperito il tentativo di conciliazione. AULETTA, *op. cit.*, n. 1, sostiene che la funzione decisoria possa essere affidata allo stesso soggetto che ha gestito la conciliazione. TISCINI, *Nuovi (ma non troppo) modelli di titolo esecutivo per le prestazioni derivanti dal contratto di lavoro: il verbale di conciliazione stragiudiziale dopo il restyling della l. n. 185/2010 (collegato lavoro)*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), n. 10, vede, invece in modo positivo tale commistione di ruoli.

<sup>(41)</sup> BOVE, *op. ult. cit.*, n. 7, sottolinea come la scelta dell'arbitro sia intimamente legata alla scelta della via arbitrale, dal momento che se l'arbitro nominato dall'attore non accetta l'incarico, il ricorso è destinato a perdere efficacia, come tutto il procedimento; stessa cosa potrebbe, poi, avvenire riguardo all'arbitro nominato dal convenuto; tutto ciò sempre che le parti non esplicitino una volontà diversa, ma allora i tempi legislativamente previsti andrebbero prorogati o almeno calcolati dall'accettazione del terzo arbitro.

<sup>(42)</sup> Il dettato normativo parla testualmente di « arbitri di parte » e la dizione ci sembra quantomeno poco elegante, se non un elemento che, unito a quanto stabilito in materia di compensi, sembra minare l'imparzialità dell'arbitro.

<sup>(43)</sup> Il n. 2 del comma 2° dell'art. in questione prevede, infatti, l'annullabilità del lodo nel caso in cui gli arbitri non siano stati nominati nelle forme e modi stabiliti nella

collegio così costituito, per violazione di una norma inderogabile di legge <sup>(44)</sup>.

Per quanto concerne le modalità di nomina degli arbitri, queste nulla hanno a che vedere con l'arbitrato irrituale di cui all'art. 808-ter c.p.c., che lascia spazio all'autonomia privata, ma si avvicinano a quanto stabilito dall'art. 810 c.p.c., a conferma della natura ibrida dell'arbitrato di lavoro, anche se la norma espressamente di « collegio di conciliazione e arbitrato irrituale ».

La parte che intende dare vita ad un arbitrato *ex art. 412-quater* deve notificare all'altra un ricorso <sup>(45)</sup> sottoscritto « personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere domicilio ».

Con l'atto introduttivo il « ricorrente » nomina il « proprio » arbitro <sup>(46)</sup> ed il convenuto, se intende accettare la scelta del procedimento alternativo alla giurisdizione <sup>(47)</sup>, nomina a suo volta un componente del collegio. Questa volta la legge tace sia sulle modalità di nomina che sull'atto idoneo a contenerla, nonché sulla comunicazione all'altra parte <sup>(48)</sup>.

In ragione della estrema processualizzazione dell'art. 412-*quater*, che riguardo alla formazione del collegio avvicina l'arbitrato di lavoro più a quello rituale che a quello libero, sembra che possa fungere da valido ausilio l'art. 810 c.p.c., ove si prevede che la parte alla quale l'invito è rivolto debba notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro da essa nominato <sup>(49)</sup>.

L'art. 412-*quater* prevede unicamente che entro trenta giorni dalla notifica del ricorso l'arbitro di parte, congiuntamente con l'altro arbitro,

convenzione arbitrale, che qui, lo ribadiamo manca (salvo il caso della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 31, comma 10°, del « collegato lavoro »).

<sup>(44)</sup> Soluzione che appare preferibile. Anche BORGHESI, *op. loc. ultt. citt.*, in questo senso, ritenendo che la disposizione sia prevista a tutela di un interesse pubblico, quale la « migliore amministrazione della giustizia arbitrale ».

<sup>(45)</sup> Analizzeremo in seguito (v. *infra* n. 5) l'utilizzazione criticabile di tale temine tecnico.

<sup>(46)</sup> Nell'ottica dell'estrema processualizzazione che caratterizza questa fase del procedimento come ridisegnato, sarebbe forse stato opportuno prevedere l'invito alla controparte a nominare il proprio arbitro, come accade nell'art. 810 c.p.c.

<sup>(47)</sup> Abbiamo già anticipato come al comma 1° la norma faccia salva la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria ed anche di servirsi delle altre procedure di conciliazione ed arbitrato previste dalla legge.

<sup>(48)</sup> BORGHESI, *L'arbitrato*, cit., n. 5, affronta l'ipotesi in cui le parti si siano preventivamente vincolate da una clausola compromissoria o da un compromesso: nel caso in cui il convenuto non nomini il proprio arbitro si potrà qui applicare analogicamente il procedimento previsto per la nomina del terzo arbitro.

<sup>(49)</sup> E non del "proprio" arbitro come si legge nell'art. 412-*quater*. Ciò anche se il termine di cui all'art. 810 c.p.c. può essere troppo lungo se rapportato alla concentrazione dei tempi nella fase introduttiva di cui all'art. 412-*quater*.

proceda alla nomina del presidente dell'organo giudicante ed alla scelta della sede del collegio. Se ciò non avviene il « ricorrente » può fare istanza affinché la nomina del terzo arbitro sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato; se le parti non hanno ancora determinato la sede dell'arbitrato <sup>(50)</sup>, competente per la nomina suddetta sarà il tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o dove si trova l'azienda, o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore (o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto).

A questo punto il collegio è nominato, ma la norma nulla dice circa l'accettazione degli arbitri, né riguardo ai modi o ai tempi della stessa: il comma 7° dell'art. 412-*quater* prevede *de plano* che gli arbitri fissino il giorno dell'udienza, che dovrà tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto. Tale aspetto è, però, momento imprescindibile per il perfezionamento del mandato e può ritenersi ragionevole guardare all'art. 813 c.p.c., soprattutto in considerazione del fatto che tutta la disciplina della costituzione del collegio è delineata, se non sulla falsariga dell'arbitrato rituale, quantomeno in modo estremamente dettagliato e processualizzato. Riguardo all'accettazione degli arbitri sembra, allora, opportuno che la stessa sia resa per iscritto e che il mandato possa dirsi perfezionato anche con la sottoscrizione del verbale della prima riunione <sup>(51)</sup>.

Nulla la norma in commento dice, poi, in relazione all'imparzialità dell'arbitro, né della relativa responsabilità o possibilità di ricusazione, anzi, definendo gli arbitri nominati dai compromittenti « arbitri di parte », sembra quasi incentivare una visione del collegio in cui la terzietà non rappresenti elemento imprescindibile.

Non riteniamo, però, che ciò sia ammissibile in alcun processo <sup>(52)</sup>: tutti i componenti del collegio, pertanto, nominati o meno dalle parti, dovranno porre l'imparzialità a fondamento dell'incarico ricevuto, nell'ottica di giungere ad una decisione giusta, e non necessariamente favorevole a chi li ha nominati. Il mandato arbitrale è, sempre, mandato congiuntamente conferito dai compromittenti a tutti gli arbitri e nessun membro del collegio può svolgere funzioni di difesa delle parti, riservate agli avvocati.

<sup>(50)</sup> Tale previsione è singolare, dal momento che la fase introduttiva del procedimento è dettagliatamente regolamentata, anche relativamente al contenuto del ricorso, ma nulla si dice circa la sede dell'arbitrato, tanto che non è dato sapere in quale momento questa dovrebbe essere stabilita; crediamo sia ragionevole inserire una opzione al riguardo fin dagli atti introduttivi del giudizio.

<sup>(51)</sup> BORGHESI, *op. cit.*, n. 5, ritiene che l'accettazione debba essere comunicata entro il termine per il deposito della prima memoria da parte del convenuto, o al più tardi entro il momento in cui deve esser pagato il compenso (cinque giorni prima dell'udienza), per evitare di porre nel nulla tutte le attività difensive svolte.

<sup>(52)</sup> E non sembra che nel caso di specie, anche in ragione della disciplina scaturita dalle nuove norme, possa dubitarsi del carattere processuale dell'arbitrato di lavoro, destinato a chiudersi con una decisione capace di divenire esecutiva.

Auspicabile sarebbe, pertanto l'applicazione quantomeno dell'art. 815 c.p.c., posto a garanzia di un processo che rispetti i principi costituzionali.

Novità assoluta del « collegato lavoro » è, poi, la previsione *ex lege* del *quantum* da corrispondersi al collegio arbitrale. L'art. 412-*quater* <sup>(53)</sup>, ai commi 11° e 12°, si occupa, infatti, proprio dell'aspetto economico, notoriamente *punctum dolens* della scelta alternativa alla giurisdizione, cercando di contenere i costi a livelli che rendano l'arbitrato accessibile a tutti, anche in un'ottica deflattiva per la giustizia statale.

La legge fissa, così, nel due per cento del valore della controversia <sup>(54)</sup> il compenso del presidente del collegio, che deve essere versato presso la sede del collegio <sup>(55)</sup> almeno cinque giorni prima della prima udienza <sup>(56)</sup>, ed è posto provvisoriamente a carico di entrambe le parti; il compenso dell'arbitro di parte è, invece, previsto nella misura dell'un per cento <sup>(57)</sup>.

Disposizione a dir poco singolare, e comunque criticabile, è, invece, quella che prevede che ciascuna parte compensi il proprio arbitro, o meglio l'arbitro da essa nominato, dal momento che viene posto, in questo modo, un ulteriore *vulnus* all'indipendenza <sup>(58)</sup> ed all'imparzialità degli arbitri. È censurabile una norma che anche solo psicologicamente pone l'arbitro in una sorta di dipendenza economica diretta con la parte che l'ha nominato, dal momento che ciò potrebbe indurlo a cercare di fare gli interessi della stessa e non a giudicare in modo imparziale, violando i fondamenti dell'istituto e del processo.

5. — Veniamo ora ad analizzare la disciplina del procedimento nei diversi modelli di arbitrato come delineata dal « collegato », che regolamentandola nel dettaglio, specie nell'art. 412-*quater*, allontana inevitabilmente l'arbitrato di lavoro da quello irrituale, nel quale l'autonomia privata

<sup>(53)</sup> L'art. 412, invece, nulla dice circa il compenso degli arbitri.

<sup>(54)</sup> Valore che ovviamente è determinato dall'attore nell'atto introduttivo, il ricorso.

<sup>(55)</sup> Mediante assegni circolari intestati al presidente del collegio.

<sup>(56)</sup> Sembra che la legge ponga implicitamente una condizione di procedibilità dell'arbitrato, anche se non essendo espressamente prevista è più ragionevole ritenere che gli arbitri possano semplicemente rinunciare al mandato, anche se abbiamo già visto che prima della prima udienza essi possono non aver ancora accettato l'incarico, quindi semplicemente potrebbero non accettarlo. BORGHESI, *op. loc. ultt. citt.*, ritiene, invece, che non si possa applicare l'art. 816-*septies* c.p.c. e che, pertanto, non sia consentito agli arbitri di rinunciare per giustificato motivo.

<sup>(57)</sup> Le spese legali e quelle per il compenso degli arbitri alla fine del procedimento sono liquidate nel lodo secondo il criterio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91, comma 1°, e 92 c.p.c.; la norma prevede, infine, che i contratti collettivi possano istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso degli arbitri, anzi — quale rafforzativo di quanto *supra* analizzato — del presidente e del proprio arbitro.

<sup>(58)</sup> Cfr. anche CANALE, *op. cit.*, n. 5, in tal senso.

dovrebbe avere un ruolo determinante <sup>(59)</sup>, e dai fondamenti dell'arbitrato, quali la libertà delle parti e la flessibilità della procedura.

Della sede dell'arbitrato abbiamo in parte già detto, l'art. 412 tace sul punto, ma dobbiamo supporre che questa si possa ricavare dal luogo in cui è stato esperito — o è in corso — il tentativo di conciliazione. Per l'art. 412-*quater*, invece, sono i compromittenti a poterla determinare nei rispettivi atti introduttivi <sup>(60)</sup> e, ove non lo facciano, rimane il dubbio se questa si possa ricavare dalle norme sulla competenza per il procedimento di nomina giudiziale del presidente del collegio <sup>(61)</sup>.

Riguardo al procedimento, l'art. 412 prevede, poi, l'unico obbligo — salvo poi non disporre una sanzione nel caso di mancata indicazione — per le parti <sup>(62)</sup> di inserire nell'atto con cui conferiscono il mandato agli arbitri le norme <sup>(63)</sup> che invocano a sostegno delle proprie pretese, compresa l'opzione in favore della decisione equitativa <sup>(64)</sup>, risolvendo così in senso positivo l'enigma della compatibilità di tale criterio di giudizio con le controversie di lavoro.

Decisione secondo equità che rimane, comunque, di applicazione relativamente limitata in una materia come quella laburistica ove si tratta

<sup>(59)</sup> Non solo nell'arbitrato irrituale extracodicistico, che ritengo continui ad esistere, ma anche nella nuova disciplina dell'art. 808-*ter* c.p.c. i compromittenti, ed in subordine gli arbitri, sono lasciati liberi di determinare le norme applicabili ed il procedere dell'arbitrato, fatto salvo solo il principio del contraddittorio.

<sup>(60)</sup> Nel caso in cui ciò non avvenga e vi sia la necessità dell'ausilio giurisdizionale per la nomina del presidente del collegio, la competenza — lo abbiamo visto — sarà del giudice del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro od ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o lo era al momento della fine del rapporto.

<sup>(61)</sup> Ciò si discosta, comunque, dalla disciplina codicistica, che vede quale disposizione di chiusura in caso di inerzia delle parti, il luogo in cui la convenzione di arbitrato è stata stipulata — ma qui manca un patto compromissorio che rispetti le forme di cui agli artt. 807 e 808 c.p.c. —, e solo in seconda battuta, se tale luogo è all'estero, Roma. DELLA PIETRA, *op. cit.*, n. 3, ritiene che la determinazione della sede del collegio da parte degli arbitri rechi per implicito la fissazione della sede dell'arbitrato.

<sup>(62)</sup> La previsione dell'impugnabilità del lodo ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c., lo abbiamo anticipato, fa pensare che le parti possano dettare norme per lo svolgimento del procedimento che gli arbitri dovranno osservare a pena di nullità, o meglio annullabilità.

<sup>(63)</sup> In ogni caso tale prescrizione non può essere condizione di validità del mandato conferito né si può pensare che possa fondare motivo di nullità o annullabilità del lodo, dal momento che anche in arbitrato vige il principio *iura novit curia*, v. *retro* n. 3.

<sup>(64)</sup> DELLA PIETRA, *op. cit.*, n. 2, motiva la presa di posizione sulla base della scelta *post litem* delle parti.

Non dimentichiamo, però, come, in realtà, l'arbitrato da clausola compromissoria di cui all'art. 31, comma 10°, del collegato lavoro rimandi per la disciplina del procedimento *in toto* agli artt. 412 e 412-*quater*, con possibilità, pertanto di opzione in favore della decisione equitativa non solo a lite insorta, ma anche al momento della stipula del contratto di lavoro.

nella maggior parte dei casi di applicare norme inderogabili <sup>(65)</sup>. Significativa, a fronte dell'apertura appena rilevata, è la restrizione posta alla discrezionalità del giudice con il richiamo ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari <sup>(66)</sup>, limitazioni già pacifiche in dottrina e giurisprudenza, ma che trovano così un suggello normativo.

L'art. 412-*quater*, invece, prevede una disciplina dettagliata del procedimento che, come anticipato, allontana ancora una volta l'arbitrato di lavoro dall'idea di irrivalità <sup>(67)</sup>.

Innanzitutto non può non rilevarsi come, in modo certamente criticabile, l'atto introduttivo del procedimento <sup>(68)</sup> sia espressamente qualificato « ricorso ». Tale scelta è paradossale se si pensa che neppure l'art. 810 c.p.c., nell'ambito dell'arbitrato rituale, prende posizione circa la forma della domanda arbitrale e si limita a parlare di atto notificato per iscritto.

La norma in commento sembra quasi voler riprendere la disciplina codicistica del rito del lavoro, senza, però, considerare che il ricorso, tecnicamente parlando <sup>(69)</sup>, è un'istanza o un atto rivolto direttamente al giudice, che deve essere prima depositato in cancelleria e poi notificato alla controparte. Dobbiamo forse ritenere, allora, che il termine sia utilizzato in senso atecnico, anche se sarebbe stato opportuno l'impiego di una definizione più corretta, quale domanda o atto introduttivo; ancor più se si pensa alla scelta che il legislatore sembrerebbe aver compiuto in favore dell'irrivalità dell'arbitrato, ma a questo punto il condizionale è d'obbligo.

Il ricorso deve contenere — come *supra* analizzato — la nomina dell'arbitro di parte e deve essere sottoscritto dalla parte personalmente o da un rappresentante cui abbia conferito mandato <sup>(70)</sup>, anche se bisogna

<sup>(65)</sup> Cfr. sul punto BOVE, *Arbitrato nelle controversie di lavoro*, in *Riv. arb.*, 2005, p. 884; CAPONI, « *Natura* » dell'arbitrato e controversie arbitrabili, in *Sull'arbitrato, Studi offerti a Giovanni Verde*, Napoli, 2010, p. 130; BORGHESI, *Arbitrato per le controversie di lavoro*, loc. cit.; ID., *L'arbitrato di lavoro dopo la riforma*, loc. cit.

<sup>(66)</sup> DELLA PIETRA, *op. loc. ultt. citt.*, ricorda l'iter della norma relativa al giudizio equitativo di fronte al giudice di pace, che in principio vedeva il limite dei principi regolatori della materia, poi caduto e reintrodotta dalla Corte costituzionale sotto forma di principi informatori della materia. L'a., nel ritenere che una formula limitativa sia necessaria, auspica che il legislatore decida la versione da utilizzare e la faccia propria in tutte le applicazioni.

<sup>(67)</sup> Curioso è che l'art. 412, che non parla espressamente di irrivalità se non riguardo al lodo, configuri un arbitrato più vicino a quello di cui all'art. 808-*ter* c.p.c., mentre l'art. 412-*quater*, che parla espressamente di « collegio di conciliazione e arbitrato irrivalità » si discosti nettamente da questo, per avvicinarsi molto più all'arbitrato rituale.

<sup>(68)</sup> Già analizzato per il suo stretto legame con la nomina dell'arbitro.

<sup>(69)</sup> Ma così dev'essere dal momento che la norma è inserita nell'impianto codicistico.

<sup>(70)</sup> Cosa che farebbe pensare ad una rappresentanza di tipo sostanziale. DELLA PIETRA, *op. cit.*, n. 3, ritiene che il termine "mandato" qui utilizzato vada interpretato



ipotizzare che il riferimento fosse all'avvocato cui il compromittente ha conferito l'incarico, proprio come avviene per gli atti giudiziari <sup>(71)</sup>.

La norma continua, poi, definendo in modo analitico il contenuto della domanda d'arbitrato: essa deve indicare *petitum* e *causa petendi*, proprio come l'atto introduttivo di un giudizio ordinario, i mezzi di prova ed anche il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Non solo, ma riporta integralmente quanto già disposto dall'art. 412 c.p.c., con l'obbligo di indicare le « norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa <sup>(72)</sup> e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità », con le limitazioni già analizzate.

A questo punto la « parte convenuta » <sup>(73)</sup> che intenda accettare <sup>(74)</sup> la via arbitrale — o meglio la procedura di conciliazione ed arbitrato <sup>(75)</sup> — dovrà provvedere alla nomina del proprio arbitro <sup>(76)</sup>, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso dovrà scegliere, congiuntamente all'arbitro nominato dalla controparte, il terzo membro del collegio.

Una volta costituito l'organo giudicante <sup>(77)</sup>, nel caso di nomina concorde del presidente del collegio, ai sensi del comma 5° dell'art. 412-*quater*, nei successivi trenta giorni dovrà avvenire, ad opera del convenuto, il deposito presso la sede del collegio di una memoria difensiva.

La norma appare criticabile ove fa decorrere il *dies a quo* dalla scelta del presidente del collegio e non dall'accettazione dello stesso, che po-

come “procura”, ritenendo possibile che l'atto sia anche semplicemente sottoscritto dall'avvocato cui la procura è stata conferita a margine o in calce all'atto.

<sup>(71)</sup> Tutto ciò con l'unico limite che la parte ricorrente sia una pubblica amministrazione; limitazione di cui peraltro non comprendiamo la reale motivazione.

<sup>(72)</sup> Non si vede in cosa tale requisito si differenzi dalle « ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa », poste nello stesso comma solo al periodo precedente.

<sup>(73)</sup> Ancora una volta rileviamo l'utilizzo in modo inappropriato del termine in una sede stragiudiziale ed irrituale quale dovrebbe essere l'arbitrato di lavoro. Si noti, ancora una volta, la differente terminologia utilizzata dall'art. 810 c.p.c.: nell'arbitrato rituale non ci si riferisce al convenuto, termine prettamente giurisdizionale, bensì alla « parte alla quale l'invito è rivolto », ciò a conferma di quanto il nuovo arbitrato di lavoro sia procedimentalizzato e giurisdizionalizzato.

<sup>(74)</sup> V. *retro*, n. 3, riguardo le modalità di scelta della via arbitrale, che qui, a lite insorta, non necessita di una previa opzione superindividuale in tal senso (essendo fatto salvo il disposto dell'art. 806, comma 2°, c.p.c. dalla previsione legislativa). Ribadiamo, comunque, che in caso di mancata risposta da parte del convenuto allo spirare dei trenta giorni senza che venga nominato il terzo arbitro la procedura sarà posta definitivamente nel nulla.

<sup>(75)</sup> Perché vedremo come il tentativo di conciliazione non più obbligatorio in generale, ritrova in questo specifico procedimento una nuova previsione vincolante.

<sup>(76)</sup> Nomina che non è espressamente previsto debba essere notificata alla controparte, ma sembra che ciò sia ineliminabile, anche a tutela del principio del contraddittorio.

<sup>(77)</sup> V. *retro* n. 4.

trebbe mancare o, nel silenzio della legge, perfezionarsi in un momento successivo non determinato; non solo, ma tralascia del tutto l'ipotesi in cui la nomina del terzo sia di provenienza giudiziale, nel qual caso è imprescindibile ritenere che i trenta giorni decorrano dalla comunicazione del decreto di nomina al convenuto.

La memoria difensiva deve essere sottoscritta da un avvocato <sup>(78)</sup> cui la parte abbia conferito mandato e presso cui deve eleggere domicilio, deve contenere le eccezioni processuali e di merito, eventuali domande riconvenzionali nonché l'indicazione dei mezzi di prova a fondamento delle proprie pretese.

Per quanto concerne la presenza del difensore bisogna fin da subito rilevare la discrasia tra la semplice facoltà concessa all'attore di farsi assistere e l'obbligo previsto per il convenuto <sup>(79)</sup>. Disparità di trattamento che non trova una ragionevole giustificazione e che andrà, pertanto, eliminata attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata e volta a rendere paritetiche le situazioni processuali di attore e convenuto. Non solo, ma l'obbligo di cui al comma 5° evidenzia come il nuovo arbitrato di lavoro sia, ancora una volta, più vicino al procedimento ordinario di quanto non lo sia lo stesso arbitrato rituale <sup>(80)</sup>, dal momento che l'art. 816-*bis* prevede una mera facoltà delle parti di stare in giudizio per mezzo di un difensore <sup>(81)</sup>.

Il contenuto dell'atto difensivo è, inoltre, ricalcato su quello della comparsa di costituzione e risposta <sup>(82)</sup> del rito del lavoro, ove tali prescrizioni sono a pena di decadenza; una simile sanzione non è qui espressamente prevista, ma si può, comunque, ricavare dal contesto della norma, dato che il convenuto nel secondo ed ultimo atto che può depositare non è ammesso a modificare il contenuto della prima memoria difensiva.

Il carattere procedimentale e giurisdizionale dell'arbitrato *de quo* è, poi, accentuato dalla previsione di ulteriori scambi di atti processuali: entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva del convenuto il ricorrente può depositare una memoria di replica che non modifichi il contenuto del ricorso, e lo stesso potrà fare il convenuto nei successivi dieci giorni, con una controreplica nei limiti di quanto affermato con il primo atto difensivo.

Come anticipato, quindi, la fase introduttiva del nuovo arbitrato di

<sup>(78)</sup> Incontriamo ancora una volta la limitazione già vista nel caso in cui si tratti di pubblica amministrazione, per cui non vi è l'obbligo di assistenza legale.

<sup>(79)</sup> Si noti poi che il comma 3° parla di « rappresentante », mentre il comma 5° espressamente di « avvocato ».

<sup>(80)</sup> Di certo inconsueto per un arbitrato che a tratti si definisce irrituale.

<sup>(81)</sup> BORGHESI, *op. loc. ultt. citt.*, vede di buon occhio l'assistenza legale in un arbitrato procedimentalizzato come quello che esce dall'art. 412-*quater*.

<sup>(82)</sup> Escluso solo il richiamo alla esplicita contestazione dei fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda.

lavoro di cui all'art. 412-*quater* è delineata a preclusioni rigide, sulla scia di quanto previsto dalla disciplina codicistica agli artt. 414 e 416 c.p.c., a conferma che, almeno con riguardo alla norma in commento, poche sono le similitudini con il modello irrituale.

Entro trenta giorni dal deposito <sup>(83)</sup> della controreplica da parte del convenuto si terrà l'udienza <sup>(84)</sup>, che il collegio deve tempestivamente <sup>(85)</sup> comunicare alle parti nel domicilio eletto.

All'udienza viene esperito il tentativo di conciliazione <sup>(86)</sup>, la cui imposizione rivela un'ulteriore incoerenza di una legge che da un lato elimina l'obbligatorietà del tentativo in via generale, ma lo inserisce all'interno del procedimento arbitrale, ove, nel rispetto dei suoi fondamenti, tutto dovrebbe essere lasciato nella disponibilità delle parti, nell'ottica della flessibilità della procedura.

Se la conciliazione non riesce il collegio, ove lo ritenga opportuno, interroga le parti <sup>(87)</sup>, ammette <sup>(88)</sup> ed assume le prove; altrimenti invita all'immediata discussione orale. È previsto, poi il rinvio ad una sola altra udienza nel caso di necessità di istruzione probatoria <sup>(89)</sup>, udienza che dovrà tenersi a non più di dieci giorni dalla prima, per l'assunzione dei mezzi di prova e la discussione orale <sup>(90)</sup>.

Termini questi che, come in parte già anticipato, devono ritenersi

<sup>(83)</sup> O comunque dallo scadere del termine indipendentemente dall'effettivo deposito dell'ulteriore atto difensivo.

<sup>(84)</sup> Abbiamo già visto come cinque giorni prima dell'udienza comunicata le parti debbano versare il compenso del presidente del collegio.

<sup>(85)</sup> Almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.

<sup>(86)</sup> Se la conciliazione riesce si applica l'art. 411, commi 1° e 3°, c.p.c.

<sup>(87)</sup> Riteniamo liberamente ai sensi dell'art. 117 c.p.c., con le relative conseguenze in tema di argomenti di prova.

<sup>(88)</sup> La norma nulla dice sul provvedimento con cui l'arbitro dà ingresso alle prove nel processo (o procedimento che dir si voglia), ma nel silenzio del legislatore, anche in ragione della puntuale regolamentazione del procedere, dobbiamo ritenere applicabile la norma codicistica di cui all'art. 816-*bis* c.p.c., secondo cui l'arbitro decide con ordinanza revocabile.

<sup>(89)</sup> Per quanto concerne l'istruzione probatoria rimane aperto l'eterno problema relativo all'applicabilità o meno delle norme relative all'ausilio giudiziario, che, nonostante l'atteggiamento restrittivo della giurisprudenza e di parte della dottrina, sarebbero di opportuna estensione anche all'arbitrato irrituale. Ciò a maggior ragione sarebbe auspicabile in un arbitrato come quello ridisegnato dal « collegato lavoro », che seppure l'art. 412-*quater* dice svolgersi di fronte al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale, è più processualizzato di quello rituale. Si pensi all'ausilio di cui all'art. 816-*ter* c.p.c., in grado di superare lo stallo in cui spesso si imbatte il procedimento; a ben vedere, però, quanto ivi disciplinato finirebbe per contrastare con i rigidi termini di cui all'art. 412-*quater* e con la previsione di un solo rinvio per l'assunzione delle prove, peraltro a distanza di non più di dieci giorni dalla prima e tendenziale unica udienza: le parti con ogni probabilità non avrebbero il tempo materiale di proporre il ricorso al giudice.

<sup>(90)</sup> DELLA PIETRA, *op. locc. ultt. citt.*, sottolinea che, ove le parti non siano

derogabili e prorogabili per volontà delle parti, non essendo previsti a pena di nullità <sup>(91)</sup>.

Appare, a questo punto, evidente come i commi da 5° a 9° dell'art. 412-*quater* delineino una disciplina dettagliata del procedimento, addirittura in modo più puntuale e stringente rispetto a quanto accade nell'arbitrato rituale <sup>(92)</sup>, più sulla falsariga del processo ordinario di lavoro che su quella degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. L'arbitrato di lavoro finisce, quindi, in modo paradossale per essere qui più proceduralizzato di quello rituale.

Uno strumento ove la flessibilità dovrebbe farla da padrona viene ad esser stretto entro le maglie rigide di termini, decadenze, preclusioni ed imposizioni normative, spogliando le parti e gli arbitri del potere di scandire nel modo che ritengono più opportuno il procedere dell'arbitrato <sup>(93)</sup>.

6. — Analizziamo a questo punto la fase decisionale. Il nuovo art. 412 c.p.c. prevede che il termine per l'emanazione <sup>(94)</sup> del lodo sia stabilito dalle parti all'atto dell'attribuzione del mandato, ma, in ogni caso, non possa superare i giorni sessanta <sup>(95)</sup> dal conferimento dell'incarico stesso; anche se ci sembrerebbe più corretto che il *dies a quo* fosse l'accettazione degli arbitri <sup>(96)</sup>. La legge non si occupa dell'ipotesi in cui un termine per

presenti personalmente alla prima udienza, il rinvio sia consentito anche ai fini dell'esperimento dell'interrogatorio libero.

<sup>(91)</sup> CANALE, *op. cit.*, n. 6 ritiene, comunque, che tutti i termini di cui all'art. 412-*quater* siano derogabili e modificabili, compreso quello per la pronuncia del lodo, rientrando la modifica dei termini nei poteri dispositivi delle parti, che può essere conferito per iscritto agli arbitri.

<sup>(92)</sup> Dello svolgimento del procedimento nell'arbitrato rituale si occupa, infatti, l'art. 816-*bis* c.p.c., che si limita a prendere in esame la facoltà delle parti di stabilire le norme che gli arbitri dovranno osservare nel corso del procedimento e di scegliere la lingua da utilizzare, prevedendo poteri supplenti degli arbitri nel caso di silenzio dei compromittenti. Niente di stringente è, però, previsto circa lo scambio di atti, non un termine né il numero delle possibili memorie difensive.

<sup>(93)</sup> Forse un cenno espresso avrebbe meritato il principio del contraddittorio, unico vero limite alla flessibilità dello strumento arbitrale ed elemento imprescindibile in qualunque processo, pubblico o privato che sia, salvaguardato comunque dall'impugnabilità del lodo ai sensi dell'art. 808-*ter*, comma 2°, n. 5. Il legislatore ha forse ritenuto di tutelarlo disciplinando in modo dettagliato lo scambio di un eguale numero di memorie tra le parti e limitando, così, fortemente i poteri discrezionali degli arbitri.

<sup>(94)</sup> DELLA PIETRA, *op. cit.*, n. 2, si pone il problema se, ai fini della tempestività della pronuncia, sia sufficiente la sottoscrizione del dispositivo o se sia necessaria la redazione del lodo, anche se la *littera legis* sembra far propendere per la seconda soluzione.

<sup>(95)</sup> In caso contrario sarebbe ridotto *ex lege* a giorni sessanta.

<sup>(96)</sup> Abbiamo già visto (v. *retro* n. 4), però, come il « collegato lavoro » in nessuna

la pronuncia sia del tutto omesso, ma crediamo ragionevole ritenere che in tale caso subentri la previsione dei sessanta giorni <sup>(97)</sup>.

Al mancato rispetto del limite temporale imposto segue la sanzione della revoca dell'incarico agli arbitri; revoca che sembra effetto automatico dell'inutile decorso del tempo, a differenza di quanto accade per l'arbitrato rituale ai sensi dell'art. 821 c.p.c. <sup>(98)</sup>.

Bisogna, però, interrogarsi sul ruolo delle parti in relazione al termine per l'emanazione del lodo, se siano ammesse a prorogarlo pattiziamente e se il lodo tardivamente emesso sia loro inopponibile o possa fondare motivo di impugnazione.

Riguardo alla derogabilità della disciplina temporale la risposta affermativa <sup>(99)</sup> sembra la più corretta ed in linea con i principi generali in tema di arbitrato, ove la volontà delle parti deve essere sovrana. In relazione alle modalità con cui far valere il vizio della decisione, si pone l'alternativa tra ritenerlo radicalmente nullo o, come sembra preferibile, motivo di annullabilità del lodo, ipotizzando l'applicazione dell'art. 808-ter, comma 2°, n. 4, sulla base del rilievo che le regole legislativamente previste vadano comunque rispettate <sup>(100)</sup>.

L'art. 412-*quater* c.p.c., invece, fa decorrere il termine per la pronuncia non dal momento del conferimento del mandato, ma dall'udienza di discussione: il collegio dovrà decidere entro venti giorni dalla stessa <sup>(101)</sup>.

Non può, a questo punto, non rilevarsi la estrema rapidità dei due modelli di arbitrato di lavoro. Il primo dovrà giungere alla pronuncia <sup>(102)</sup> entro e non oltre giorni sessanta dal conferimento del mandato, mentre il secondo, nel caso di scelta concorde del collegio arbitrale <sup>(103)</sup>, potrà avere

disposizione si occupi dell'accettazione degli arbitri, quasi questa fosse implicita nel conferimento del mandato ad opera delle parti, cosa che di certo non è, soprattutto nel caso della clausola compromissoria.

<sup>(97)</sup> AULETTA, *op. cit.*, p. 2 parla di inserzione automatica ai sensi dell'art. 1339 c.c.

<sup>(98)</sup> In questo caso, infatti, i compromittenti non potranno impugnare il lodo per nullità se nel corso dell'arbitrato non abbiano preventivamente esplicitato alle altre parti ed agli arbitri la propria volontà di far valere la loro decadenza.

<sup>(99)</sup> Anche DELLA PIETRA, *op. cit.*, n. 2, ritiene che con istanza concorde delle parti possa essere prorogata la funzione del collegio arbitrale.

<sup>(100)</sup> DELLA PIETRA, *op. locc. ultt. citt.*, considera l'inopponibilità alle parti la soluzione che meglio risponde alla revoca *ex lege* degli arbitri una volta spirato il termine. BORGHESI, *L'arbitrato ai tempi del "collegato lavoro"*, cit., n. 7, ritiene, invece, che il decorso del termine possa valere quale motivo di impugnazione del lodo solo se le parti l'hanno espressamente previsto come essenziale, dal momento che l'a. reputa non inderogabili le norme riguardanti il procedimento introdotte dalla nuova disciplina dell'art. 412-*quater* c.p.c.

<sup>(101)</sup> Sia essa la prima ed unica udienza oppure quella che si terrà a seguito di rinvio per l'escussione delle prove.

<sup>(102)</sup> Salvo la possibilità di proroga delle parti.

<sup>(103)</sup> Discorso a parte andrebbe fatto per il caso in cui il presidente del collegio

una durata massima — se non ci inganniamo nel calcolo — di centoquaranta giorni <sup>(104)</sup>.

Se comparati con i duecentoquaranta giorni previsti *ex lege* per l'arbitrato rituale, che possono subire ulteriori quattro proroghe di centotanta giorni ciascuna, oltre alle ipotesi concordemente autorizzate dalle parti o stabilite dal presidente del tribunale (su istanza delle parti o degli arbitri), i termini dell'arbitrato di lavoro portano ad una definizione della controversia in tempi decisamente più brevi <sup>(105)</sup>.

È riguardo all'efficacia della pronuncia che l'arbitrato, come ridisegnato dalla l. n. 183 del 2010, assume, per la prima volta e solo in parte, le caratteristiche dell'irritualità.

Il lodo delineato dal collegato lavoro <sup>(106)</sup>, che sia sottoscritto dagli arbitri ed autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, comma 4°, c.c. Un'efficacia, quindi, dichiaratamente contrattuale, che avvicina sul punto l'arbitrato di lavoro a quello libero, dopo che la dettagliata disciplina del procedimento lo aveva assimilato a quello rituale.

Qualche cenno merita la disposizione che prevede la necessaria auten-

non sia scelto congiuntamente dagli arbitri di parte, ma sia nominato con l'intervento dell'autorità giudiziaria. L'art. 412-*quater* ammette tale ricorso al presidente del tribunale, ma poi non si occupa della prosecuzione del procedimento e dei termini tanto rigidamente stabiliti per l'ipotesi di scelta tutta privata del collegio; la durata del procedimento arbitrale potrebbe, quindi, subire una flessione considerevole in attesa del provvedimento di nomina del presidente del collegio. Anche se non espressamente previsto riteniamo, comunque, che tutti termini successivi vadano calcolati tenendo come *dies a quo* la comunicazione del decreto giudiziale, anche se in realtà sarebbe più corretto riferirsi all'accettazione del presidente del collegio.

<sup>(104)</sup> Ripercorriamo il calcolo della durata dell'intero procedimento: entro trenta giorni dalla notifica del ricorso introduttiva vi deve essere la costituzione, o meglio la nomina stando alla lettera della legge, del collegio arbitrale, nei successivi trenta giorni il convenuto deve depositare la propria memoria difensiva, cui seguono dieci giorni per la replica del ricorrente ed altri dieci per la controreplica del convenuto. Entro trenta giorni dallo scadere del termine per la controreplica deve tenersi la prima e tendenzialmente unica (evidenti le similitudini con l'udienza *ex art. 420 c.p.c.*) udienza, salvo una seconda, entro dieci giorni, per l'assunzione delle prove e la discussione orale. Entro venti giorni dall'udienza di discussione deve essere emesso il lodo.

<sup>(105)</sup> Ciò anche se la disciplina legislativa così minuziosa dimentica di considerare l'ipotesi che l'arbitro nominato dalle parti o dal presidente del tribunale non accetti l'incarico o debba essere sostituito o sia ricusato dalle parti — sulla cui possibilità abbiamo già detto *retro*. Tali "imprevisti" potrebbero comportare una necessaria flessione nel procedimento arbitrale e allora, se i termini previsti dalla legge sono perentori, si fa concreto il rischio, di cui all'art. 412 c.p.c., di revoca dell'incarico, mentre l'art. 412-*quater* non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto del termine.

<sup>(106)</sup> Discenda esso dall'art. 412, 412-*ter* o 412-*quater* o da quanto previsto dal comma 12° dell'art. 31 del « collegato lavoro ».

ticazione della decisione, un *unicum* nel panorama arbitrale <sup>(107)</sup>. Non si capisce, in verità, quale sia il fine della previsione normativa, ma sembra quasi volersi ribadire la provenienza tutta privatistica del lodo, tanto che i fautori dell'orientamento della natura prettamente irrituale dell'arbitrato di lavoro potrebbero trarne argomenti a proprio favore.

Il lodo non depositato ma autenticato potrebbe, nel caso in cui si acceda alla concezione prettamente negoziale dell'arbitrato irrituale e di conseguenza dell'arbitrato di lavoro <sup>(108)</sup>, fondare titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2°, c.p.c., riguardo alle obbligazioni di somme di danaro in esso contenute. Non è dato sapere se il legislatore abbia pensato a tale eventualità né quale sia la reale ragione della autentica <sup>(109)</sup>, ma non si deve sottovalutare l'ipotesi che la decisione arbitrale possa, così, acquisire esecutorietà indipendentemente dall'intervento giudiziale.

La decisione che l'art. 412 definisce irrituale ha efficacia di contratto, ma, in modo contraddittorio, è passibile di deposito e destinataria del provvedimento di *exequatur*.

Il lodo accettato dalle parti <sup>(110)</sup>, o non impugnato entro i termini perentori, o la cui impugnazione sia stata respinta <sup>(111)</sup> anche con sentenza non passata in giudicato, può, infatti, essere depositato <sup>(112)</sup> nella cancelleria del giudice competente <sup>(113)</sup>, il quale, in seguito ad una verifica

<sup>(107)</sup> Autenticazione che complica l'iter procedurale. BORGHESI, *op. loc. ultt. citt.*, sottolinea su tale fronte il ruolo del direttore della direzione provinciale del lavoro.

<sup>(108)</sup> Sul punto v. CARPI, *Libertà e vincoli nella recente evoluzione dell'arbitrato*, in AA.VV., *Libertà e vincoli nella recente evoluzione dell'arbitrato*, Milano, 2006, p. 3 ss., il quale per primo pone in luce che, in relazione al nuovo art. 474 c.p.c., « seguendo la tesi che vuole gli arbitri irrituali mandatari delle parti, potrebbe essere sufficiente l'autentica della sottoscrizione degli arbitri stessi per far sorgere il titolo esecutivo ».

<sup>(109)</sup> Cfr. sul punto AULETTA, *op. cit.*, p. 6 ss., il quale reputa normalmente inessenziale l'autenticazione ed esclude che la relativa carenza sia in grado di invalidare il lodo.

<sup>(110)</sup> Circa il momento in cui tale dichiarazione debba essere effettuata, riteniamo che sia necessariamente in seguito all'emanazione del lodo, dato che non può riconoscersi validità ad una simile previsione espressa in via preventiva nella convenzione arbitrale (che potrebbe anche non esservi), dal momento che ciò varrebbe a rendere di fatto il lodo inimpugnabile e le parti soggette al *merum arbitrium* del collegio.

<sup>(111)</sup> La norma parla espressamente di ricorso "respinto", cosa che farebbe pensare ad una necessaria decisione nel merito, ma anche una pronuncia di rito sarebbe, comunque, idonea ad impedire una nuova impugnazione sul punto, quindi può ritenersi valida pronuncia ai fini di ottenere l'esecutorietà del lodo.

<sup>(112)</sup> La lettera della legge sembrerebbe imporre il deposito della pronuncia, ma riteniamo di escludere che vi sia un obbligo per le parti di depositare il lodo nella cancelleria del tribunale. I compromittenti ben potrebbero, infatti, "accontentarsi" del valore contrattuale del lodo, senza la necessaria esecutorietà dello stesso, evitando così i relativi oneri fiscali.

<sup>(113)</sup> Secondo le regole già precedentemente indicate, riferite alla sede dell'arbitrato.

meramente formale, lo dichiara esecutivo con decreto, al pari di quanto accade all'arbitrato rituale <sup>(114)</sup>. Esecutorietà, quindi, che non si ha nel momento in cui il lodo inizia a produrre i suoi effetti *inter partes*, ma, ove sia proposta impugnazione, solo dopo il superamento in senso positivo del vaglio del tribunale <sup>(115)</sup>.

La riforma non risolve, poi, i dubbi circa l'efficacia del lodo di lavoro, definito irrituale ma passibile di divenire esecutivo, lasciando aperta la contrapposizione tra chi lo riterrà determinazione meramente contrattuale e chi, anche in ragione della spiccata processualizzazione del nuovo arbitrato in seguito al « collegato lavoro », lo avvicinerà a quello rituale, con la relativa efficacia di sentenza <sup>(116)</sup>.

Per quanto concerne la fase di impugnazione <sup>(117)</sup> riemerge, invece, la natura mista dell'arbitrato di lavoro, dato che sia l'art. 412 che l'art. 412-*quater* stabiliscono espressamente l'impugnabilità del lodo ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c., ma prevedono modalità che si avvicinano più ad una vera e propria impugnazione, al pari di quella per nullità, che non all'azione contrattuale di annullamento.

Le norme riprendono la dizione precedente alla riforma per quanto riguarda la competenza funzionale del tribunale <sup>(118)</sup> in funzione di giudice del lavoro — che decide della validità del lodo in unico grado — ed il deposito del ricorso, proprio come un atto di gravame, entro trenta giorni dalla notifica del lodo.

Interrogativi rimangono circa l'ipotesi in cui la decisione non sia notificata, dal momento che un termine lungo per proporre l'impugnazione non è previsto. Occorre, quindi, stabilire se, stante l'espresso richiamo alla disciplina codicistica dell'arbitrato irrituale, rimangano applicabili in via analogica le disposizioni circa l'annullabilità — ed anche nullità — dei contratti, o piuttosto, vista l'analogia con le modalità dell'impugnazione per nullità, la soluzione <sup>(119)</sup> vada ricercata nelle norme codicistiche <sup>(120)</sup>;

<sup>(114)</sup> Simmetria che fa propendere per la reclamabilità del provvedimento positivo o negativo sull'esecutorietà.

<sup>(115)</sup> BORGHESI, *op. loc. ultt. citt.*, sottolinea come l'immediata esecutorietà sia solitamente prevista a favore del lavoratore per l'effettività della tutela. Titolo esecutivo che secondo l'a. rimarrà, comunque, di formazione stragiudiziale nonostante l'intervento dell'*exequatur* del giudice, in ragione del carattere di « determinazione contrattuale » che il lodo mantiene.

<sup>(116)</sup> Questione rilevante anche per stabilire la forza che la decisione è in grado di assumere nei confronti di un successivo giudizio.

<sup>(117)</sup> Sull'impugnazione del lodo in seguito al « collegato lavoro » si v. diffusamente AULETTA, *Le impugnazioni del lodo nel « Collegato lavoro »* (L. 4 novembre 2010, n. 183), in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

<sup>(118)</sup> Competente è, ovviamente, il tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

<sup>(119)</sup> DELLA PIETRA, *op. cit.*, n. 2, propende per questa soluzione; cfr. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2010, p. 52; Id., *Sulla natura dell'arbitrato nelle controversie di lavoro e sulla decorrenza del termine di impugnazione del lodo*, in



soluzione quest'ultima che riteniamo più ragionevole, anche alla luce della struttura del sub-procedimento impugnatorio.

Ove, poi, il giudice dell'impugnazione annulli il lodo non è previsto se, come sembra preferibile, il tribunale che decide sul rescindente possa o debba effettuare anche il giudizio rescissorio.

Per quanto concerne i motivi di impugnazione reputiamo non tassativa l'elencazione di cui all'art. 808-ter c.p.c., che omette di considerare quantomeno tutti i casi di nullità del lodo; questo di certo sarà impugnabile nei casi di inarbitrabilità dell'oggetto della controversia, come anche per la violazione di norme di ordine pubblico, sia esso processuale che sostanziale, o di norme inderogabili di legge.

7. — Una prima applicazione pratica di quanto stabilito nel « collegato lavoro » <sup>(121)</sup> si ha con il rinnovo del contratto collettivo del commercio.

Lo scorso 10 febbraio è stata siglata la revisione del contratto <sup>(122)</sup> ad opera dei sindacati Fedarcom, Cifa e Fesica Confsal, Confsal Fisals, che tiene conto anche delle nuove disposizioni della l. n. 183 del 2010.

In particolare la sezione V, all'art. 49, si occupa delle controversie e della risoluzione arbitrale. Il contratto collettivo richiama *in toto* la dizione letterale dell'art. 412 c.p.c. nella nuova formulazione, ma sottolinea che il passaggio dalla sede conciliativa a quella arbitrale deve avvenire « volontariamente », con il conferimento di un mandato che indichi il termine per l'emanazione del lodo, che dovrà comunque pervenire entro i sessanta giorni, allo scadere dei quali l'incarico deve intendersi revocato.

A differenza di quanto previsto dalla norma codicistica, però, è qui opportunamente previsto che le parti possano prorogare il termine per la pronuncia del lodo; elemento a supporto di quanto *supra* affermato circa la derogabilità della disciplina dei termini contenuta nelle nuove norme, in ragione della sovranità dell'autonomia privata nell'ambito dell'istituto arbitrale.

Il mandato dovrà contenere anche le norme invocate dalle parti a sostegno delle proprie pretese, ritenendosi l'oggetto della controversia, forse, già delineato dalla preventiva conciliazione instaurata. In linea con l'art. 412, comma 2°, n. 2 è, poi, prevista la possibilità di una decisione equitativa, « nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari »; ma sul punto non può non rilevarsi

*Sull'arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde*, cit., p. 871; anche CANALE, *op. cit.*, p. 23, ritiene applicabile il termine lungo di un anno, in ragione della processualizzazione di questa forma di arbitrato ed in favore della stabilità della decisione.

<sup>(120)</sup> L'art. 828, comma 2°, c.p.c. dispone che l'impugnazione non sia più proponibile decorso un anno dall'ultima sottoscrizione del lodo.

<sup>(121)</sup> In attuazione, quindi, del nuovo art. 412-ter c.p.c. che prevede «altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva».

<sup>(122)</sup> Con decorrenza dal 10 febbraio e durata fino al 30 aprile 2012.

come la disposizione non faccia riferimento ai principi regolatori della materia <sup>(123)</sup>, che, però, anche alla luce delle pronunce della Consulta, devono intendersi comunque richiamati.

Ulteriore prescrizione riguarda, poi, la possibilità per le parti di indicare le modalità di espletamento dell'attività istruttoria; disposizione che ribadisce la priorità della volontà delle parti nella determinazione del procedere dell'arbitrato. Il richiamo esclusivo all'attività istruttoria, fase fondamentale per l'effettività del procedimento e della decisione, potrebbe aprire la strada ad un'applicazione dell'art. 816-ter e delle norme sull'ausilio giudiziario, almeno ove le parti l'abbiamo espressamente stabilito.

Sulla scia del « collegato lavoro » l'art. 39 del contratto collettivo stabilisce, infine, che il mandato conferito comporta l'instaurazione di un arbitrato irrituale, mentre la parte finale della norma presta il fianco a critiche, quantomeno per l'imprecisione lessicale che la connota. Si dice, infatti, che il lodo — perché riteniamo che di lodo e non di arbitrato si stia parlando — avrà efficacia di contratto e non sarà impugnabile anche qualora deroghi a norme di legge o contratti collettivi. La disposizione, in modo contraddittorio e ripetitivo, passa poi a determinare la disciplina del lodo <sup>(124)</sup> che ha efficacia di legge tra le parti, è inoppugnabile salvo quanto disposto dall'art. 808-ter c.p.c. ed è passibile di esecutorietà; esecutorietà che sembra ottenibile sulla base della sola istanza della parte interessata, senza che sia necessario attendere il giudizio del tribunale in caso di impugnazione.

L'applicazione del collegato lavoro non è, però, qui terminata, dal momento che il 15 marzo <sup>(125)</sup> Confesercenti, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil <sup>(126)</sup> hanno firmato l'ipotesi di accordo finalizzata al rinnovo dello stesso contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi, scaduto il 31 dicembre del 2010.

L'accordo prevede che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, entro trenta giorni le parti possano adire il collegio arbitrale di cui all'art. 38 dello stesso contratto, cui può essere affidata la risoluzione della lite ai sensi dell'art. 412-ter c.p.c. <sup>(127)</sup>; è così delineata una figura di arbitrato che trae origine dal tentativo di conciliazione ma si discosta, poi, dalle prescrizioni dell'art. 412 c.p.c., per avvicinarsi più al *modus operandi* dell'art. 412-quater c.p.c.

La nuova disciplina prevista dal contratto collettivo fissa, infatti, le regole per la costituzione e per il funzionamento del collegio arbitrale

<sup>(123)</sup> V. *retro*, n. 3.

<sup>(124)</sup> Troviamo ancora una volta l'autenticazione.

<sup>(125)</sup> Una prima ipotesi di accordo era stata siglata il 26 febbraio.

<sup>(126)</sup> Unico sindacato che non ha voluto firmare l'accordo è stato il Filcams Cgil.

<sup>(127)</sup> A tal fine è istituito a cura delle associazioni territoriali che aderiscano alle organizzazioni firmatarie dell'accordo, un collegio arbitrale che si pronuncerà sulle domande di arbitrato, secondo le regole di competenza già analizzate (luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore).

prevedendo un organo giudicante istituito a cura delle associazioni territoriali <sup>(128)</sup>, la cui competenza andrà determinata in base al luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.

L'istanza, sottoscritta dalla parte che intende dare avvio all'arbitrato, è « presentata » attraverso l'organizzazione cui la stessa aderisce e/o conferisce mandato, con il deposito presso la segreteria del collegio <sup>(129)</sup> ed è « inoltrata » all'altra parte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano. Il destinatario della domanda è tenuto a manifestare la propria volontà di aderire alla procedura arbitrale entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, con facoltà <sup>(130)</sup> di depositare una memoria difensiva fino alla prima udienza.

È, poi, previsto uno *ius poenitendi* in capo alle parti, che, fino al giorno prima dell'udienza, possono rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del collegio.

L'organo giudicante è composto da tre membri <sup>(131)</sup>, di cui due nominati dalle parti sociali <sup>(132)</sup> ed uno, in funzione di presidente, nominato di comune accordo dalle organizzazioni territoriali interessate.

Disposizione di grande interesse rispetto a quanto abbiamo già detto in tema di imparzialità dell'arbitro è quella che prevede la possibilità che i due arbitri « designati in rappresentanza di ciascuna delle parti » possono essere coloro che hanno già esperito il tentativo di conciliazione. Si rafforza l'idea — errata — che nell'arbitrato di lavoro il membro del collegio non debba essere necessariamente indipendente e terzo rispetto ai contendenti, ma quasi un rappresentante degli stessi, come a creare una commistione tra il ruolo dell'organo decidente e quello della difesa tecnica. Se di vero e proprio arbitrato si tratta, allora non può non essere garantita la necessaria terzietà ed imparzialità del collegio, pena la violazione di principi fondamentali dell'ordinamento in materia di processo.

In caso di mancato accordo sulla nomina del presidente <sup>(133)</sup>, questo verrà sorteggiato tra i nominativi inseriti in una lista <sup>(134)</sup> preventivamente concordata, o in mancanza si ricorrerà al consueto aiuto giudiziale del presidente del tribunale competente per territorio.

L'accordo contrattuale, sulla falsariga dell'art. 412-*quater* c.p.c., non

<sup>(128)</sup> Aderenti alle organizzazioni stipulanti.

<sup>(129)</sup> La segreteria del collegio è istituita presso l'ente bilaterale.

<sup>(130)</sup> Singolare la differenza rispetto a quanto previsto dall'art. 412-*quater* che afferma che la parte « deve » depositare.

<sup>(131)</sup> Sulla scia dell'art. 412-*quater* c.p.c., si prevede, poi, che i compensi arbitrali vadano stabiliti in misura fissa.

<sup>(132)</sup> Un membro è nominato dalla organizzazione imprenditoriale della Commercio territorialmente competente, mentre dall'altro lato un arbitro è nominato dalla organizzazione sindacale territoriale Filcams, Fisascat e Uiltucs a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

<sup>(133)</sup> Presidente del collegio che dura in carica un anno, con possibilità di rinnovo.

<sup>(134)</sup> Non superiore a sei.

manca, poi, di dettare una disciplina del procedimento, per cui il presidente del collegio, entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo del giudizio, fissa la data per la prima riunione del collegio, nella quale si svolgerà una fase istruttoria che può prevedere l'interrogatorio libero delle parti, l'audizione di testimoni ed ulteriori elementi istruttori non meglio specificati; è, inoltre, prevista la possibilità per le parti di ottenere l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche.

La decisione deve essere emessa entro quarantacinque giorni <sup>(135)</sup> dalla prima riunione del collegio e tempestivamente comunicata ai compromittenti.

Riguardo alla natura dell'arbitrato, le parti sociali stabiliscono espressamente l'irritualità del collegio, sulla scia dell'art. 412-*quater*, comma 1°, c.p.c., e dichiarano che questo è istituito ai sensi e per gli effetti della l. n. 183 del 2010. Per quanto concerne, poi, l'efficacia e l'impugnabilità del lodo ci si richiama espressamente all'art. 412, commi 3° e 4°.

Un arbitrato a lite insorta, quindi, che, seppure denominato libero, ha molti elementi di ritualità, prime tra tutte la dettagliata disciplina del procedimento, l'esecutorietà del lodo e le singolari modalità di impugnazione che abbiamo già affrontato.

Nell'ipotesi di accordo siglata dalle parti sociali si trova, però, anche una prima applicazione riguardo a quanto stabilito dall'art. 31, comma 10°, del « collegato lavoro », con la previsione all'art. 38-*bis* di una clausola compromissoria certificata a pena di invalidità.

La previsione pattizia va oltre e non si limita a richiamare il contenuto minimo delle limitazioni di cui alla l. n. 183 del 2010, ma inserisce ulteriori garanzie a tutela del lavoratore, escludendo dalla possibilità del preventivo deferimento ad arbitri delle controversie che abbiano ad oggetto non solo licenziamenti, ma anche infortuni, malattie professionali, mobbing e molestie sessuali, a conferma che quanto legislativamente previsto è solo un contenuto minimo, che può essere rinegoziato *in melius* per il lavoratore ad opera delle parti sociali.

Non solo, ma anche le limitazioni temporali relative alla possibilità di sottoscrivere la clausola sono inasprite, aggiungendo alla conclusione del periodo di prova o ai trenta giorni dalla stipula del contratto, anche una particolare tutela per le madri lavoratrici, che non potranno essere firmatarie dell'accordo dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento dell'anno di età da parte del bambino.

Da tenere monitorato sarà l'effettivo rinnovo in questi termini del contratto collettivo di cui in oggetto, che rappresenta una prima importante applicazione di quanto stabilito dal « collegato lavoro ».

<sup>(135)</sup> Salva la facoltà del presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di quindici giorni in conseguenza di necessità nascenti dallo svolgimento della procedura.

8. — Da un'analisi complessiva della riforma si vince che il legislatore del « collegato lavoro » delinea quattro modelli di arbitrato che, stante le molteplici possibilità di scelta della via arbitrale, mostrano una netta apertura nei confronti dell'istituto in materia laburistica, forse sollecitata da un chiaro intento deflattivo della oberata giurisdizione statale.

Se il « collegato » guarda con sospetto all'inserimento della clausola compromissoria nel contratto individuale di lavoro, inserendo limitazioni e garanzie a tutela della parte debole nella disciplina dell'art. 31, comma 10°, a lite insorta “libera” il lavoratore dalla necessità di una previa opzione in favore dell'arbitrato operata a livello superindividuale, e ritiene di fare salvo il dettato dell'art. 806, comma 2°, c.p.c. mediante la regolamentazione legislativa del procedere dell'arbitrato.

Certo non può non esservi un po' di rammarico per l'occasione persa in relazione ad una presa di posizione sulla natura dell'arbitrato, dal momento che adagiandosi su quanto le precedenti leggi avevano stabilito, anche il « collegato lavoro » chiama irrituale un arbitrato che regola in modo simile, o addirittura più puntuale, rispetto a quello rituale. Numerose sono le contraddizioni sul punto, si pensi ai richiami impropri al processo di lavoro ed all'utilizzo di termini quali ricorso, ricorrente, convenuto.

Ancorato, forse, all'idea che l'arbitrato irrituale porti costi minori per il lavoratore, il legislatore non si spinge fino a scegliere la via della ritualità e crea ancora una volta un ibrido, in bilico tra le due categorie classiche.

Di certo dalle nuove norme escono vulnerate in modo indiscutibile le caratteristiche tipiche dell'arbitrato, quali la flessibilità e l'autonomia della volontà delle parti, che forse per tutelare il lavoratore, sono strette entro le maglie di una disciplina dettagliata di un procedimento che, almeno nell'art. 412-*quater*, è disegnato a preclusioni rigide, e ove anche i costi dell'arbitrato sono predeterminati. L'intento di calmierare questi ultimi, da un lato apprezzabile in quanto volto a rendere l'istituto fruibile da tutti, dall'altro potrebbe essere un'arma a doppio taglio, non sempre potendo garantire il modesto compenso una adeguata professionalità.

Vedremo se il complesso panorama normativo sarà in grado di incentivare il ricorso all'arbitrato in materia di lavoro. Certo una maggiore semplicità e flessibilità sarebbe stata auspicabile, anche se il legislatore si è posto in linea con le riforme degli ultimi anni in materia, che vanno sempre più verso una processualizzazione dell'istituto.

CATERINA ARRIGONI  
Dottore di ricerca in  
diritto processuale civile